
Le società partecipate nel nuovo decreto legislativo 33/2103 sulla trasparenza

REGIONE PIEMONTE
Giornata della Trasparenza 2016

30 novembre 2016

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

Numerose sono le norme che individuano le società quali destinatarie delle misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza:

- ✓ **D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016**
- ✓ **Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione”**
- ✓ **Determinazione ANAC n. 8 del 17.6.2015** «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» in corso di sostituzione
- ✓ **Delibera n. 831/2016 ANAC “Piano nazionale anticorruzione” (PNA)**
- ✓ **D.Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”**
- ✓ **D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 “Incompatibilità e inconferibilità” ... ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione per le pubblicazioni ivi previste**

IL **23 GIUGNO 2016** E' ENTRATO IN VIGORE IL NUOVO D.LGS. 33/2013 “ Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Le principali novità:

1. L'oggetto della trasparenza
2. Il nuovo **ambito soggettivo con riferimento alle partecipazioni detenute**
3. La razionalizzazione degli obblighi di pubblicazione
4. Le banche dati
5. L'ampliamento delle ipotesi di accesso civico
6. Il coordinamento con il PTPC e l'accorpamento delle funzioni sul RPC

PRINCIPIO GENERALE DI TRASPARENZA: ART. 1

- Si passa dalla totale accessibilità **delle informazioni pubblicate sui siti** alla totale accessibilità **dei dati e documenti detenuti** dalle pubbliche amministrazioni
- ✓ E' superata la trasparenza delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni,
- ✓ Rimane lo scopo di **tutelare i diritti dei cittadini**, promuovere **la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa** e **favorire forme diffuse di controllo** sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

OGGETTO: art. 2

D.Lgs. 33/2013 ante riforma:

➤ Art. 2, comma 1 – *Oggetto*

Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.

D.Lgs. 33/2013 vigente:

➤ Art. 2, comma 1 – *Oggetto*

Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione.

La trasparenza, da obbligo in capo alle PP.AA. e agli altri soggetti tenuti, cambia prospettiva e diviene diritto di accesso riconosciuto a chiunque

La ratio sottesa alla normativa sulla trasparenza e anticorruzione è quella di **estendere** le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, **a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica:**

- ☐ sono controllati dalle amministrazioni pubbliche,
- ☐ si avvalgono di risorse pubbliche,
- ☐ svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse

L' APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ERA EFFETTUATA A UN DIVERSO LIVELLO :

☐ **SOCIETA' CONTROLLATE**, CUI ERA APPLICATA L'INTERA DISCIPLINA **limitatamente all'attività di pubblico interesse**, che:

- ✓ esercitano funzioni amministrative,
- ✓ attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche
- ✓ gestione di servizi pubblici,
- ✓ sottoposte a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di pubbliche amministrazioni,
- ✓ oppure enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi

☐ **SOCIETA' PARTECIPATE**

- ✓ in caso di partecipazione non maggioritaria, cui si applicano, **limitatamente all'attività di pubblico interesse, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come previsto dall'art. 11 del d.lgs.33/2013**

LA CIRCOLARE 8/2015 QUALIFICA LE SEGUENTI ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE:

- ☐ quelle così qualificate da una **norma di legge** o dagli atti costitutivi e dagli statuti degli enti e delle società;
- ☐ quelle previste dall'art. 11, co. 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, **ovvero le attività di esercizio di funzioni amministrative, di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, di gestione di servizi pubblici;**
- ☐ alcune attività strumentali, ad esempio di acquisto di beni e servizi ovvero di svolgimento di lavori e di gestione di risorse umane e finanziarie, si presumono connesse allo svolgimento di attività di pubblico interesse

- ☐ è onere delle singole società, d'intesa con le amministrazioni controllanti o, ove presenti, con quelle vigilanti, indicare quali attività rientrano fra quelle di «pubblico interesse regulate dal diritto nazionale o dell'Unione europea» e quelle che, invece non lo sono, che sono commerciali

- ☐ Le amministrazioni sono chiamate ad una attenta verifica circa l'identificazione delle attività di pubblico interesse

L'ESIGENZA DI SEMPLIFICAZIONE

- ✓ L'ANAC nelle linee guida del 2015 rilevava che il quadro normativo era complesso, non coordinato fonte di incertezze interpretative, non tenendo conto della differenza tra soggetti pubblici e privati.
- ✓ La **Legge 7 agosto 2015, n. 124, all' art. 7** ha introdotto la delega al governo per la “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicit  e trasparenza” di cui al d.lgs. 33/2013 nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge 190/2012, nonch  , tra l'altro, dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - ❑ **ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione** degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza
 - ❑ razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale
 - ❑ individuazione dei soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza

AMBITO SOGGETTIVO: IL NUOVO ART. 2 BIS

LA DISCIPLINA SULLA TRASPARENZA E' APPLICATA A DIVERSI LIVELLI CON TRE MACROCATEGORIE:

1. **A TUTTE LE P.A. :**  **SI APPLICA L'INTERA DISCIPLINA**

IL PNA è atto di indirizzo per l'adozione del PTPC

2. **ALLE SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO (escluse le società quotate)**

ALLE ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ECC CON BILANCIO > 500.000 CON FINANZIAMENTO MAGGIORITARIO PUBBLICO E TOTALITA' NOMINE PUBBLICHE


 **SI APPLICA LA MEDESIMA DISCIPLINA IN QUANTO COMPATIBILE**

L PNA è atto di indirizzo ai fini dell'adozione del PTPC o di misure integrative di quelle adottate ai sensi della 231/2001

- 3 **ALLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

ALLE ASSOCIAZIONI FONDAZIONI CON BILANCIO > 500.000 ECC :

CHE ESERCITANO FUNZIONI AMMINISTRATIVE, ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE O GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI,

 **LA MEDESIMA DISCIPLINA IN QUANTO COMPATIBILE LIMITATAMENTE AI DATI E AI DOCUMENTI INERENTI ALL'ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE**

ALLE ALTRE PARTECIPATE : NON SI APPLICA LA DISCIPLINA – COMPATIBILITA' CON LE FINALITA' PERSEGUIBILI – ART. 4 DECRETO 175/2016 - MADIA

AMBITO SOGGETTIVO: IL CONFRONTO

➤ **Art. 11 D.Lgs. 33/2013 ante riforma**

1. Ai fini del presente decreto per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

2. La medesima disciplina del comma 1 si applica anche alle società sottoposte a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. **limitatamente alla attività' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea**, alle società che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi e gestione di servizi pubblici

3. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applicano, **limitatamente alla attività' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea**, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

➤ **Art. 2bis D.Lgs. 33/2013 vigente**

1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

2. La medesima disciplina ... si applica anche, **in quanto compatibile:**

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
b) alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, **con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.**

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, **in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea**, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, **che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.**

AMBITO SOGGETTIVO: il decreto madia

➤ **D.Lgs. N. 175/2016 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica**

✓ **Introduce la definizione di :**

❑ **«società a controllo pubblico»:** le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. (**Art. 2, c. 1 lett. m)**

(controllo congiunto - di fatto e di diritto – diretto e indiretto)

❑ **«società a partecipazione pubblica»:** le società a controllo pubblico nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico (**Art. 2 c. 1 lett. n)**

✓ In materia di TRASPARENZA, stabilisce che **le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti**, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Art. 22 d.lgs. 175/2016)


✓ **Introduce limiti e divieti alla acquisizione e detenzione di partecipazioni** individuando le uniche attività esercitabili (art. 4 d.lgs. 175/2016)

✓ IL PNA 2016 PREVEDE CHE

- ❑ Al momento della stesura del PNA il decreto legislativo sulle società a partecipazione pubblica (schema di testo unico) non è stato ancora adottato, circostanza che determina incertezze sulla definizione dell'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013 e della l. 190/2012
- ❑ Tenuto, inoltre, conto del fatto che l'Autorità deve individuare gli obblighi di pubblicazione applicabili a dette società e agli altri enti di diritto privato indicati nell'art. 2-bis secondo **il criterio della “compatibilità”, l'Autorità si riserva** l'approfondimento di tutte queste problematiche e di quelle collegate all'applicazione della l. 190/2012 a detti soggetti **in apposite Linee guida**, di modifica della determinazione n. 8/2015, da adottare appena in vigore il decreto sopra citato, da **considerare parte integrante del PNA.**


SOCIETÀ (direttamente partecipate)	Scheda	Partecipazione regionale (%)
5T S.r.l.	(pdf 36 KB)	30
BANCA POPOLARE ETICA	(pdf 36 KB)	0,17
C.A.A.T. S.c.p.A.	(pdf 20 KB)	0,78
CEIPIEMONTE S.c.p.A.	(pdf 42 KB)	46,32
CSP S.c.r.l.	(pdf 56 KB)	39
FINPIEMONTE S.p.A.	(pdf 46 KB)	96,71
FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A.	(pdf 41 KB)	82,83
IMA PIEMONTE S.c.p.a.	(pdf 67 KB)	80,81
I.P.L.A. S.p.A.	(pdf 42 KB)	96,26
PRACATINAT S.c.p.A.	(pdf 36 KB)	17,11
R.S.A. s.r.l.	(pdf 49 KB)	20
S.C.R. S.p.A.	(pdf 24 KB)	100
SVILUPPO PIEMONTE TURISMO S.r.l.	(pdf 13 KB)	100

GRUPPO FINPIEMONTE S.p.A.



Rappresentazione grafica ai sensi dell'art. 22 comma 1 lettera d) d.lgs. 33/2013

Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.



OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

IL CAPO II DEL D.LGS. 33/2013 DISCIPLINA GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E LE ATTIVITA' DELLE P.A.:

1. PUBBLICAZIONI SULL' ORGANIZZAZIONE - art. 13

- ☐ organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
- ☐ articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
- ☐ l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
- ☐ elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle PEC dedicate

2. PUBBLICAZIONI INERENTI GLI INCARICHI POLITICI E DIRIGENTI: art. 14

- ☐ i dati dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione
- ☐ **Non sussiste obbligo per incarichi attribuiti a titolo gratuito da precisare sul sito web**
- ☐ NEW: i dati di titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe o in ogni altro caso funzioni dirigenziali.
- ☐ Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

☐ Devono essere pubblicati :

- a) **l'atto di nomina** o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il **curriculum**;
- c) **i compensi** di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi **all'assunzione di altre cariche**, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le **dichiarazioni dei redditi** limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso

3. PUBBLICAZIONI INERENTI COLLABORATORI E CONSULENTI - art. 15 bis


- a) gli estremi **dell'atto di conferimento** dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
 - b) il **curriculum vitae**;
 - c) i **compensi** relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione,
 - d) il **tipo di procedura seguita** per la selezione del contraente e il **numero di partecipanti** alla procedura.
- ✓ **La pubblicazione è condizione di efficacia per il pagamento**
 - ✓ **L'omissione è soggetta a sanzione pari alla somma corrisposta**

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

4. PUBBLICAZIONI SUL PERSONALE – artt. 16-17-18 - 19

- ☐ Dotazione organica
- ☐ Costo annuo del personale a tempo indeterminato
- ☐ Tassi assenza
- ☐ Incarichi conferiti e autorizzati
- ☐ Bandi per reclutamento
- ☐ Premi misurazione delle performance
- ☐ Contratti collettivi

- ❖ NELLE SOCIETÀ' **ART. 19 MADIA** :
CRITERI E MODALITÀ' PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - parte **variabile della retribuzione** - i **contratti collettivi**



PENA SANZIONI ART. 19 C. 2 MADIA

5. PUBBLICAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI DETENUTE - art. 22

- ☐ dati relativi alle società : ragione sociale - % partecipazione – durata - oneri di bilancio – rappresentanti cda – trattamento economico cda complessivo – bilanci ultimi 3 esercizi – rappresentazione grafica di gruppo
- ☐ **ATTI DI COSTITUZIONE – ACQUISTO E GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016 MADIA**
- ☐ Le p.a. promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

6. PUBBLICAZIONE DEI DATI SUI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE : ART. 23
7. PUBBLICAZIONE DEI DATI SU CONCESSIONE DI BENEFICI – SOVVENZIONI E CONTRIBUTI E ALTRI SUSSIDI: ART. 26
8. BILANCIO PREVENTIVO (?) CONSUNTIVO: IN FORMA SINTETICA, AGGREGATA E SEMPLIFICATA ART. 29
9. IMMOBILI POSSEDUTI E CANONI VERSATI O PERCEPITI
10. PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI E DATI A VALERE CONTRATTI PUBBLICI PER LAVORI - SERVIZI E FORNITURE : ART. 37 E ART. 29 CODICE APPALTI D.LGS. 50/2016


Altri obblighi di pubblicazione

➤ Art. 4bis: **TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE**

- AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) gestisce il sito web "soldi pubblici"
"scopri quanto spende chi e per che cosa"

- ❖ Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i **dati sui propri pagamenti** e ne permette la consultazione in relazione a:

- tipologia di spesa sostenuta;
- ambito temporale di riferimento;
- beneficiari.



ATTENZIONE: SANZIONE DA EURO 500 A EURO 10.000

ALTRI CONTENUTI E OBBLIGHI

Art. 6 QUALITA' DELLE INFORMAZIONI

- ✓ **Va garantita:** l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione
- ✓ l'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse **non può costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati**, delle informazioni e dei documenti.

ART. 7 E 7BIS DATI APERTI E RIUTILIZZO

- ✓ Dati sempre pubblicati in **formati APERTI**
- ✓ Possibile la **diffusione, il trattamento** secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali
- ✓ Rendere non intellegibili i **dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione**

ALTRI CONTENUTI E OBBLIGHI

ART. 8: DECORRENZA E DURATA DELLE PUBBLICAZIONI

✓ I DOCUMENTI SONO PUBBLICATI:

- **TEMPESTIVAMENTE (DEFINIRE NEL PTCP)**
- PER 5 ANNI DECORRENTI DAL 1° GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DA CUI DECORRE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE (SALVA TEMPO INFERIORE PER DETERMINAZIONE ANAC)
- DOPO ACCESSO CIVICO

ART. 9: SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

- 1^ NOVITA': Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un **collegamento ipertestuale** alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6.
- 2^ NOVITA': Art. 9-bis (**Pubblicazione delle banche dati**)
Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto ENTRO 1 ANNO

LE P.A. E LE SOCIETA' adempiono agli obblighi di mediante :

1. **la comunicazione** dei dati, delle informazioni o dei documenti alla P.A. titolare della banca dati
2. **la pubblicazione** sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione trasparente", del **collegamento ipertestuale** alla banca dati

COORDINAMENTO CON IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- ✓ il “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” diventa un unico soggetto – ART. 43
- ✓ SCOMPARE IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA', QUALE ALLEGATO E DIVIENE PARTE del PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
- ✓ ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione **i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti**, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto
- ✓ N.B. I responsabili sono sanzionabili per mancata trasmissione e pubblicazione
- ✓ **ART. 1 COMMA 8 L.190/2012: IL PTPC VA TRASMESSO ALL'ANAC**
(adempimento assolto con la pubblicazione)

LA LEGGE PREVEDE DUE TIPI DI ACCESSO

- 1) **accesso civico ai dati, documenti e informazioni pubblicati esercitabile da chiunque nei casi di omessa pubblicazione**
- 2) **Accesso a dati e documenti detenuti dalle p.a. non oggetto di pubblicazione (accesso totale - FOIA) per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti esercitabile da chiunque**

Dette forme di accesso si aggiungono al diritto di accesso ex L. 241/1990 esercitabile da chi vi abbia interesse nell'ambito del procedimento amministrativo

➤ **Gli articoli 5 e 5bis disciplinano il procedimento di accesso**

➤ **Art. 43 comma 4**

I dirigenti responsabili dell'amministrazione e **il responsabile della trasparenza** controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico

ACCESSO CIVICO

➤ **ACCESSO EX L. 241/1990** **(artt. Da 22 a 28)**

- 1) RICHIEDE MOTIVAZIONE
- 2) E' RICONOSCIUTO SOLO AI SOGGETTI CC.DD. INTERESSATI
- 3) E' DETTATO ALLO SCOPO DI GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
- 4) CONTROINTERESSATI

➤ **ACCESSO CIVICO**

- 1) NON RICHIEDE MOTIVAZIONE
- 2) E' RICONOSCIUTO A CHIUNQUE (non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente = FOIA)
- 3) RIGUARDA I DATI, LE INFORMAZIONI E I DOCUMENTI PER CUI VIGE L'OBLIGO DI PUBBLICAZIONE
- 4) SI APPLICA IN CASO NE SIA STATA OMESSA LA PUBBLICAZIONE
- 5) CONTROINTERESSATI

➤ **ACCESSO TOTALE (FOIA)**

- 1) NON RICHIEDE MOTIVAZIONE
- 2) E' RICONOSCIUTO A CHIUNQUE indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti
- 3) RIGUARDA DATI E DOCUMENTI (NON INFORMAZIONI) "ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto"
- 4) E' GARANTITO "ALLO SCOPO DI FAVORIRE FORME DIFFUSE DI CONTROLLO SUL PERSEGUIMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI E SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE E DI PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE AL DIBATTITO PUBBLICO"
- 5) LIMITE: "nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis"
- 6) CONTROINTERESSATI

LA DISCIPLINA TRANSITORIA

Ai sensi dell'art. 49 (Disposizioni transitorie) *contiene refusi*

✓ **Gli obblighi di pubblicazione** : entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto → **23/12/2016**

✓ **le sanzioni** si applicano per ciascuna amministrazione a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto

LE SANZIONI: ART. 46 E ART. 47

Art. 46

- L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono **elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale**, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
- Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Art. 47

sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro, per :

- mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico, del dirigente ecc..-> a carico del responsabile della mancata comunicazione con pubblicazione sul sito
- mancata pubblicazione dei dati sulle partecipate -> carico del responsabile della violazione.
- Mancata comunicazione ai soci pubblici dell'incarico ricevuto con il relativo compenso e indennità di risultato entro trenta giorni dal conferimento o percepimento

LE SANZIONI LE IRROGATE ANAC (SOLO COMMA1?)

LA TRASPARENZA PER LE SOCIETA' IN SINTESI

SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO E ENTI TOTALMENTE FINANZIATI

- SI APPLICA TUTTA LA NORMATIVA IN TEMA DI TRASPARENZA IN QUANTO COMPATIBILE
- LE SOCIETÀ NOMINANO IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CHE SVOLGE (DI NORMA) LE FUNZIONI DI RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA
- LE SOCIETA' INTEGRANO IL MODELLO 231/2001 CON IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CHE CONTIENE IL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA ovvero, ADOTTANO IL PTPC SE NON HANNO IL MODELLO 231/2001
- INDIVIDUANO I RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI
- ISTITUISCONO SUL SITO WEB LA SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" CHE TENGONO COSTANTEMENTE AGGIORNATO

SOCIETA' A PARTECIPAZION PUBBLICA E ALTRI ENTI

- APPLICANO LE NORME SULLA TRASPARENZA PER LE SOLE ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE
- ADOTTANO PROTOCOLLI DI LEGALITA' – MODELLI 231/2001 -